

## **ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO**

### **ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA I GRADO DL 62/2017 A.S. 2021-22 come aggiornato e modificato da Ordinanza Ministero dell'Istruzione R. 0064 del 14/03/2022**

Criteria per la conduzione dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di seguito riportate. Il regolamento D.M. 741 del 2017 oltre all'Ordinanza per l'anno scolastico 2021-22 hanno definito le seguenti indicazioni per l'Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021-22.

#### **1. Sedi d'esame e commissioni**

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. Presso ogni Istituzione Scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'Istituzione Scolastica.

#### **2. Presidente della Commissione d'esame**

Per ogni Istituzione Scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente Scolastico preposto; in caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del Dirigente Scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado. Per ogni Istituzione Scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative e didattiche.

#### **3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni**

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al Dirigente Scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte, che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi, e dei colloqui, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno. Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla commissione, sempre

nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010

#### **4. Le prove d'esame**

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 e l'attuale ordinanza del 14/03/2022 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI.

- Le prove scritte relative all'esame di Stato, per il corrente anno scolastico 2021-22, predisposte dalla commissione, sono due:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni e propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo

2. Testo argomentativo

3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorreggiate. Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni."

Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste;

2. Quesiti a risposta aperta.

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche

attività durante il percorso scolastico. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

- Il colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

## **5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale**

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 indica le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Il voto di ammissione va attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, secondo quanto indicato dall'articolo 6/5 del decreto legislativo 62/2017, ossia sulla base del percorso scolastico triennale dell'alunno e secondo i seguenti criteri e modalità definite dal collegio dei docenti:

- Il consiglio di classe tiene conto della media delle valutazioni raggiunte dagli alunni al termine del primo e secondo anno, di queste viene calcolata una seconda media tra le due senza arrotondamenti;
- La media delle valutazioni al termine del terzo anno sarà sommata al risultato del punto precedente e dopo aver calcolato una ulteriore media tra le due andrà arrotondata all'unità inferiore se con frazione decimale inferiore allo 0,5 ovvero all'unità superiore se con frazione decimale pari o superiore allo 0,5.

Dall'ultima operazione deriverà il voto di ammissione per ogni candidato.

Su motivate ed espresse indicazioni assunte all'unanimità da parte del Consiglio di Classe, tenendo in ogni caso in considerazione il percorso triennale dell'alunno/a, lo stesso si può discostare dal calcolo aritmetico sopra riportato.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire, la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'Istituto con indicazione del voto finale conseguito

espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.